

Civile Sent. Sez. 5 Num. 24540 Anno 2020

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: VECCHIO MASSIMO

Data pubblicazione: 04/11/2020

SENTENZA

sul ricorso 16002-2018 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA CASERTA
IACP, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'Avvocato CARLO NUNZIANTE
CESARO, giusta procura in calce;

2020

502

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MARCIANISE, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL
CORSO 433/D, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI

SPINAPOLICE, rappresentato e difeso dall'avvocato
SEBASTIANO DE FEUDIS, giusta procura in calce;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 9466/2017 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO
VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato SARDELLA per delega
dell'Avvocato NUNZIANTE che si riporta agli scritti;

udito per il controricorrente l'Avvocato SGOBBO per
delega dell'Avvocato DE FEUDIS che si riporta agli
scritti.

FATTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 9499/17 del 20 ottobre 2017, pubblicata il 9 novembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 5007/2016 di rigetto del ricorso proposto dall'Istituto autonomo per le case popolari di quella provincia (di seguito semplicemente indicato: Istituto), nei confronti del Comune di Marcianise, avverso l'avviso di accertamento recante il complessivo importo di € 175.334,82 a titolo imposta municipale unica (IMU), dovuta per l'anno 2012, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – L'istituto contribuente, mediante atto del 9 maggio 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L'Ente impositore ha resistito mediante controricorso del 6 giugno 2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione regionale tributaria – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha motivato la conferma della sentenza appellata nei termini seguenti.

1.1 – Il primo motivo di gravame circa la non debenza del ributo in regione dell'importo pari alla quota riservata allo Stato è infondato.

Esattamente la Commissione tributaria provinciale ha reputato che la disposizione dell'art. 13, comma 10 (*rectius*: comma 11), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cit., comporta la devoluzione al favore del comune dell'intero gettito del tributo, senza la decurtazione della quota riservata allo Stato, e non già la riduzione, per il contribuente, della imposta in ragione della metà.

Il tal senso si è, peraltro, espresso il Ministero della economia e delle finanze con responso n. 12507 del 15 giugno 2012.

Si tratta, per vero, di imposta « municipale » e il riferimento normativo alla « quota » erariale denota la considerazione unitaria del tributo, colla conseguenza che l'esclusione della quota per lo Stato, rende l'ente locale « unico percettore della intera imposta ».

Conforta la conclusione la interpretazione sistematica del ridetto art. 13, là dove al comma 9 conferisce al comune la potestà di ridurre, a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (quale è l'odierno Istituto appellante), l'aliquota allo 0,4 %. La disposizione contraddice la tesi del contribuente « che ritiene dovuta l'aliquota dello 0,38 % ».

1.2 – Deve essere disattesa la censura proposta col terzo motivo di gravame in ordine alla eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cit., introdotta dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Come esattamente rilevato dalla Commissione tributaria provinciale la questione è irrilevante in quanto concerne norma, successivamente entrata in vigore, rispetto all'anno di imposta, e, pertanto, non applicabile *ratione temporis* in relazione al presente giudizio.

1.3 – Deve essere disatteso anche il quinto motivo di appello, col quale l'Istituto si duole della irrogazione della sanzione.

Non ricorre nella specie la ipotesi di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Il quadro normativo non presenta « oscurità » che lo rendano oggettivamente incerto; né contrasti giurisprudenziali in materia rendono incolpevole la condotta del contribuente, per avervi fatto affidamento.

2. – L'Istituto ricorrente sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 – Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di

norme di diritto in relazione all'art. 13, commi 6, 7, 10 e 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

Dalla lettura sistematica dell'art. 13, commi 10 e 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cit., si desume che « per gli alloggi IACP [...] il Comune non è legittimato a richiedere la quota prevista » a favore dello Stato, in quanto, essendo gli « alloggi IACP » equiparati, ai fini della detrazione, alla abitazione principale, resta esclusa la quota statale del tributo pari alla metà dell'aliquota di base.

La interpretazione della Commissione tributaria regionale è arbitraria in quanto contrasta « colla lettura teleologicamente orientata a favore degli alloggi degli Istituti Autonomi » per i quali la successiva legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha accordato la esenzione relativamente agli immobili « classificabili quali alloggi sociali ai sensi del d. m. 22 aprile 2008 ».

Erroneamente la Commissione tributaria regionale ha riferito alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la eccezione di illegittimità costituzionale proposta.

Si reitera, pertanto, l'eccezione di illegittimità costituzionale « dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d. l. 201/2011 » nella parte in cui « non riporta tra gli immobili assimilati all'abitazione principale le unità immobiliari assegnate dagli IACP e non specifica l'appartenenza di tali tipologie di immobili nell'alveo degli "alloggi sociali" ex d. m. 22 aprile 2008 esenti da IMU ».

3. – Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 6, comma 2, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Il ricorrente censura la reiezione del motivo di appello relativo alla irrogazione delle sanzioni opponendo la considerazione della « scarsa chiarezza » delle disposizioni, dei profili di illegittimità

costituzionale, del « contrasto delle posizioni assunte dalla prassi ministeriale » avuto riguardo alla circolare 3/DF del 18 maggio 2012 e al responso n. 12.507 del 15 giugno 2012.

3. – Il ricorso, ammissibile in rito, merita parziale accoglimento nei sensi appresso indicati.

3.1 – Deve *in limine* ribadirsi la palese irrilevanza della riproposta questione di legittimità costituzionale.

La disposizione di legge, oggetto della eccezione del contribuente, è stata introdotta dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

La norma, pertanto, come esattamente rilevato dai giudici di merito non è suscettibile di applicazione nel presente giudizio.

3.2 – Il primo motivo di ricorso è infondato.

La tesi del ricorrente, secondo il quale l'esclusione della quota del tributo riservata allo Stato, comporterebbe la corrispondente riduzione della imposta per l'Istituto, non è condivisibile.

La legge si limita ad escludere la riserva erariale, ma non riduce il tributo esentando il contribuente dal pagamento del relativo importo (a favore dell'ente locale).

Soccorre, al riguardo, l'argomento *a contrariis* in quanto il legislatore, collo stesso art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cit., ha disposto, invece, *exempli gratia* la riduzione della aliquota base per i fabbricati rurali a uso strumentale in agricoltura.

In tal senso è, peraltro, orientata la giurisprudenza amministrativa secondo la quale la esclusione della quota del tributo riservata allo Stato opera a favore del comune (e non del soggetto passivo), in quanto la legge ha inteso favorire indirettamente, col

maggior gettito accordato all'ente impositore, la fissazione di tariffe meno onerose per i contribuenti.

Ed esattamente in termini la giurisprudenza di legittimità ha affermato: « In tema di IMU, la rinuncia da parte dello Stato alla propria quota dell'imposta per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 13, comma 11, del d. lgs. n. 201 del 2001, determina la devoluzione ai Comuni di tutto il gettito del tributo, atteso che la disposizione richiamata non ne esclude la debenza da parte del contribuente » (Sez. 5 - , Sentenza n. 20135 del 25/07/2019, Rv. 654855 - 01).

A tale principio — il Collegio lo ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni sviluppate nel pertinente arresto — si è correttamente uniformata la Commissione tributaria regionale.

3.3 - È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

La incertezza sulla portata e sull'abito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cit., è resa palese dalle istruzioni impartite dalla Amministrazione finanziaria colla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, prot. n. 9485/2012, che pare accreditare la tesi del contribuente là dove (a p. 35), con riferimento alla quota del tributo riservata allo Stato, si legge: « La quota di imposta risultante è versata dal contribuente contestualmente a quella di competenza comunale. Non appare superfluo, in questa sede riassumere le seguenti fattispecie [...] per le quali non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato: [...] alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati ».

Ricorre, pertanto, la invocata causa di non punibilità del contribuente.

3.4 - Conseguono alle considerazioni che precedono l'accoglimento del secondo motivo di ricorso; il rigetto del primo;

la cassazione, in relazione al motivo accolto, della sentenza impugnata.

E, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, né residuando questioni controverse, la Corte la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della lite limitatamente alle sanzioni che esclude.

3.5. - Le spese dell'intero giudizio, in considerazione sia della rilevata incertezza della disposizione tributaria, sia della reciproca soccombenza, meritano di essere compensate.

P. Q. M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni che esclude.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso nella camera di consiglio della V Sezione Civile il 20 febbraio 2020.

